

Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari", emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo intende dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale dovrà essere articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

La delega, in particolare, impone al Governo di definire:

- a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
- c) i requisiti e il possesso della progressiva esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
- d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
- e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

Il decreto si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 esordisce stabilendo che presso il Ministero della giustizia è istituito l'Albo degli amministratori giudiziari. Prosegue poi precisando che l'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

L'articolo 2 indica quali sono le attività svolte dagli amministratori giudiziari. Essi provvedono, ribadendosi quanto previsto dall'articolo 2-sexies della legge 575/1965, alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.

Il comma 2 precisa che la gestione di aziende sottoposte a sequestro è riservata ai soli iscritti nella Sezione di cui all'articolo 1, comma 2.

Al comma 3 si precisa che l'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.

L'articolo 3 disciplina i requisiti di Iscrizione nell'Albo.

In particolare (e salvo quanto previsto dall'articolo 7), hanno diritto all'iscrizione coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:

- a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) nell'Albo professionale degli avvocati.

Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il comma 2 precisa che il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

Si prevede tuttavia, al fine di valorizzare professionalità nuove, che i soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di



gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni.

Le modalità di certificazione dell'effettivo svolgimento delle succitate attività professionali saranno specificate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 198, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 4 indica quali siano i requisiti di onorabilità degli iscritti all'Albo.

Non possono in particolare essere iscritti nell'Albo coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 2. per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
 3. per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 4. per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
- d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 5, se il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, in appresso denominato semplicemente "Ministero") accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. La cancellazione è immediata qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4.

Il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.

L'articolo 6 precisa che il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo.

Ai sensi del comma 2, l'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero della giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.

Si prevede poi che quando il Ministero accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, sentito l'interessato, può disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione. Il Ministero può altresì procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento.

Anche i provvedimenti di sospensione sono notificati all'interessato.

L'articolo 7 disciplina la prima iscrizione all'Albo, ossia la fase transitoria. Si prevede al comma 1 che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero della giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, proceda alla formazione dell'Albo, il quale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro della giustizia.

In sede di prima formazione dell'Albo, si prevede che possano essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:



a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;

b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario; Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, si prevede che possano essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 4-*bis* (già tezo comma), della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;

b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Si prevede infine che per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 è ridotto a tre anni.

L'articolo 8, relativo compensi degli amministratori giudiziari, stabilisce che le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari siano fissati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Al comma 2 si indicano le norme di principio cui dovrà attenersi il regolamento:

a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;

b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;

c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;

d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50%, sulla base dei seguenti elementi:

1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;

2) possibilità di usufruire di coadiutori;

3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;

4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;

5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;

e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;

f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.

L'articolo 9 stabilisce che per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico degli iscritti un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. L'ammontare del



contributo e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Analogamente, si prevede il contributo sia aggiornato ogni tre anni nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo.

L'articolo 2, comma 15, della legge 94/2009, stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

L'articolo 10 dello schema di decreto prevede, ad integrazione del disposto della legge, che analogo decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi sempre entro novanta giorni, sono stabilite:

- a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
- b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
- c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza.

Si prevede infatti che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si chiarisce che il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, l'Albo sarà istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, il cui Ufficio III già si occupa della vigilanza sulle professioni. Tale struttura è in grado di assorbire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili il nuovo carico di lavoro che deriverà dalla tenuta dell'Albo.

Si precisa inoltre che il contributo posto a carico degli iscritti sarà utilizzato per le costituzione e gestione dell'Albo in via telematica, elemento imprescindibile per la gestione dei rapporti tra l'Albo e gli uffici giudiziari che dovranno procedere alla nomina degli amministratori giudiziari.

Si omette pertanto la relazione tecnica in quanto dall'emanazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né derivano minori entrate a carico del Bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari", emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dr. Alberto Galanti, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo, tel. 0668852966, email: alberto.galanti@giustizia.it.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente intervento normativo intende dare esecuzione – nel pieno rispetto del programma di governo – alla delega legislativa contenuta nell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legislazione vigente (articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575) è stata recentemente implementata, proprio dalla legge n. 94/2009, mediante la previsione che i beni sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento di prevenzione patrimoniale (nonché le aziende sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale), siano affidati ad un amministratore giudiziario che sarà scelto non più *intuitu persona*, ma tra soggetti iscritti in apposito Albo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme previste dal disegno di legge non incidono su leggi e regolamenti vigenti, limitandosi alla istituzione dell'Albo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Vedi punto n. 5.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.



Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In Parlamento pendono i seguenti disegni di legge, contenenti, tra l'altro, anche la disciplina dell'amministrazione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione:

- C-2066 (Minniti + 1): "Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari", assegnato il 25 febbraio 2009 (non ancora iniziato l'esame);

- S-1496 (Casson e altri): "Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonché delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro", che prevede l'istituzione dell'Albo; assegnato il 25 novembre 2009 (in corso di esame in commissione).

- C-1105 (Di Pietro e altri): "Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato"; assegnato il 7 novembre 2008 (non ancora iniziato l'esame) 7 novembre 2008

- S-582 (Li Gotti e Itri): "Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato"; assegnato il 25 novembre 2009 (in corso di esame in commissione).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Trattandosi di una figura di nuova istituzione non vi sono contributi giurisprudenziali sul punto, né questioni di legittimità costituzionale pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.



Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nessuna indicazione

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Viene costituito l'Albo Nazionale degli amministratori giudiziari.

La definizione appare coerente con gli istituti attualmente presenti nell'ordinamento, come già evidenziato nella prima parte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) verifica della sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione normativa. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non presenta effetti abrogativi impliciti né espliciti ed è stato redatto seguendo le indicazioni di tecnica normativa contenute nella Circolare P.C.M. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante la: "Guida alla redazione dei testi normativi".



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge prevede la necessità di emanazione di regolamenti necessari per il funzionamento dell'Albo e in particolare per:

- le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale;
- le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
- le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
- le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia;
- i criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari
- l'ammontare e le modalità di versamento del contributo di iscrizione all'Albo.

Tali regolamenti integrano il contenuto della legge 94/2009, la quale prevede (art. 2, comma 15) che "con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

I termini previsti per l'adozione dei decreti sono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'intervento non necessita di estrazione o elaborazione di dati statistici..



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari", emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dr. Alberto Galanti, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo, tel. 0668852966, email: alberto.galanti@giustizia.it.

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il decreto si innesta in un processo riformatore che ha visto l'attività del raccordo Parlamento/Governo impegnata nel contrasto ai c.d. "patrimoni mafiosi" e che si è articolata nei due c.d. "Pacchetti sicurezza" (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 e L. 94/2009), grazie ai quali è oggi consentito disporre misure di prevenzione patrimoniali anche disgiuntamente rispetto a quelle personali e persino in caso di morte del proposto, sulla base del concetto che la pericolosità va riferita al bene "in sé", e non solo al soggetto.

In particolare, l'articolo 2, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha modificato l'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituendo le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari». Il successivo comma 13 conferisce delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale dovrà essere articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

La delega, in particolare, impone al Governo di definire:

- a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
- c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
- d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
- e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

Ai sensi del comma 14, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.



B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Si è riscontrata nella prassi giudiziaria una grande disomogeneità sia nei criteri di scelta degli amministratori giudiziari sia - nel silenzio della legge - nelle modalità di liquidazione del corrispettivo, tanto da spingere alcuni tribunali ad emanare circolari contenenti apposite tabelle per la liquidazione.

Tale quadro è emerso in modo chiaro in occasione di numerosi incontri di studio dedicati alla ampia tematica delle misure di prevenzione, sia quelle organizzate dal Consiglio Superiore della Magistratura che dagli esperti giuridici di settore, nonché nel corso della redazione delle modifiche normative da apportare alla legislazione antimafia in occasione di c.d. "tavoli tecnici" interministeriali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Si rendeva quindi necessario procedere all'emanazione di una disciplina uniforme sul territorio nazionale, indicando per via legislativa i requisiti di professionalità degli amministratori giudiziari e le modalità di calcolo del corrispettivo per le loro prestazioni.

Il presente schema di decreto legislativo intende pertanto assicurare una gestione omogenea e affidata a soggetti competenti dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali, secondo quanto disposto dalla legge delega.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo è stato già descritto in precedenza. Gli indicatori saranno costituiti dal funzionamento a regime dell'Albo.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono gli uffici giudiziari, ma anche le categorie professionali che potranno svolgere le funzioni di amministratori giudiziari.

In particolare, avranno diritto all'iscrizione coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:

- a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) nell'Albo professionale degli avvocati.

Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il comma 2 precisa che il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

Si prevede tuttavia, al fine di valorizzare professionalità nuove, che i soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni.

In sede di prima formazione dell'Albo, si prevede che possano essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;



b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario;
Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, si prevede che possano essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis (già tezo comma), della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;

b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Si prevede infine che per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 è ridotto a tre anni.

Sezione 2. Le procedure di consultazione.

Lo schema di decreto risulta il prodotto della collaborazione dell'U.L. con il Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, Direzione Generale per la Giustizia Civile, Ufficio III. E' stato quindi acquisito il concerto delle altre Amministrazioni coinvolte (Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico).

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

L'intervento in materia è imposto dalla normativa primaria sopra citata.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non vi sono opzioni alternative, trattandosi di atto normativo che costituisce esercizio del potere di delega legislativa attribuita al Governo da legge dello Stato.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'analisi è stata eseguita sulla base della realtà fattuale emergente dagli uffici giudiziari.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Le relazioni allegate, alle quali integralmente si rinvia, consentono una analisi dettagliata dei vantaggi connessi ad ogni singola scelta contenuta nel presente schema di intervento normativo.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.



L'altra opzione possibile era quella di istituire una agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati, ma ciò avrebbe creato difficoltà di raccordo con le autorità giudiziarie precedenti fino al momento della confisca definitiva e avrebbe incontrato maggiori difficoltà di copertura finanziaria.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.
Nulla da rilevare in proposito.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

La certezza in ordine ai requisiti professionali e alle modalità di calcolo del corrispettivo potrà ridurre sensibilmente le disomogeneità attualmente esistenti tra le diverse aree geografiche del Paese, incrementando la competitività.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Per la corretta attuazione dell'intervento normativo è necessaria la piena collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione della giustizia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Nessuna.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

La delega non prevede la possibilità di emanare decreti legislativi "correttivi".

Sotto il profilo della verifica di impatto della regolazione sarebbe opportuno verificare gli effetti sulla spesa pubblica del passaggio da un sistema sostanzialmente "deregolamentato" a quello in corso di introduzione.

